

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2273 del 13/07/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Selice Provinciale n° 23/A
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2366 del 13/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Selice Provinciale n° 23/A

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento ubicato nel Comune di Imola, via Selice Provinciale n° 23/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società CEFLA Soc. Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CEFLA Soc. Coop., c.f. 00293150371 e p. iva 00499791200, avente sede legale e stabilimento in comune di Imola, via Selice Provinciale n° 23/A, ha presentato in data 11/08/2015⁸ al Suap del comune di Imola domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di fabbricazione mobili metallici per uffici e negozi.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di modifica degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura e la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera⁹. E' inoltre allegata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta nel gennaio 2015 da tecnico competente in acustica.

In data 27/10/2015 l'azienda CEFLA Soc. Coop. ha inviato documentazione integrativa volontaria¹⁰ in merito agli scarichi di reflui in pubblica fognatura originati dall'impianto.

Sono pervenuti i seguenti pareri tecnici:

- parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE¹¹ pervenuto in data 08/10/2015
- parere favorevole espresso dal comune di Imola in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico¹² pervenuto il 27/10/2015
- parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA Spa¹³, ente gestore del servizio Idrico Integrato, pervenuto in data 21/06/2016 per gli scarichi di reflui in pubblica fognatura;

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 102033 del 21/08/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 7050 del 2016**

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n°159598 del 15/04/2008

¹⁰ Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 125100 del 27/10/2015

¹¹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 118081 del 08/10/2015

¹² Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 125171 del 27/10/2015

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/11336 del 21/06/2016

successivamente è pervenuto in data 01/07/2016 il nulla osta del comune di Imola ed allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura¹⁴, all'autorizzazione con AUA allo scarico in pubblica fognatura

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA, senza fissare prescrizioni in quanto, sulla base della Valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica, i risultati dei rilievi effettuati sul confine di proprietà sui quattro lati del complesso, evidenziano il rispetto dei limiti di immissione diurni della classe V di appartenenza presso tutte le postazioni di misura indagate a confine.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2016/12210 del 01/07/2016

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Selice Provinciale n° 23/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione mobili metallici per uffici e negozi svolta dalla società CEFLA Soc. Coop. nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Selice Provinciale n° 23/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CEFLA Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E30
 PROVENIENZA: FORNO COTTURA DISCONTINUO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E31
 PROVENIENZA: CABINA MANUALE

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E51
 PROVENIENZA: INGRESSO TUNNEL DI PRETRATTAMENTO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m

Durata massima	16 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONI E55 – E56 – E57 – E58
PROVENIENZA: CABINE APPLICAZIONE POLVERE

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Se gli impianti di filtraggio a secco del materiale particellare sono dotati di pressostati differenziali per il controllo dell'efficienza dei filtri stessi, le analisi periodiche prescritte dal presente atto potranno essere sostituite dalla registrazione in continuo dei dati misurati dai pressostati. I tabulati di tali registrazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

EMISSIONI E59 – E60
PROVENIENZA: SCARICHI INGRESSO E USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org. Totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E65
PROVENIENZA: AVANCAPPA INGRESSO FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

A seguito dei risultati delle verifiche periodiche, per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati se necessario, dovrà essere presentato progetto per l'installazione di idonei impianti di abbattimento.

EMISSIONE E70
PROVENIENZA: SALDATURE COLONNE

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio.....	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: USCITA TUNNEL DI PRETRATTAMENTO

EMISSIONI E53 – E54

PROVENIENZA: SCARICHI FORNO DI ASCIUGAMENTO

EMISSIONI E61 – E62

PROVENIENZA: TUNNEL RAFFREDDAMENTO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: BRUCIATORE A METANO

EMISSIONE E63

PROVENIENZA: BRUCIATORE GENERATORI ARIA CALDA

EMISSIONE E64

PROVENIENZA: BRUCIATORI CALDAIA ACQUA CALDA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23

settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più

gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E70 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.07.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.07.2017 la presa di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la

conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società CEFLA Soc. Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E51, E59, E60, E65 ed annuale per i punti di emissione E56, E57, E58, E70.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CEFLA Soc. Coop., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Selice Provinciale n° 23/A

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Punto di immissione n.1 – fognatura di Via Provinciale Selice –convogliante acque reflue domestiche e reflui industriali

Punto di immissione n.2 – fognatura di Via Don Sturzo- convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Punto di immissione N – fognatura Lottizzazione Bacca – solo predisposizione per il convogliamento di reflui esclusivamente domestici.

Punto di immissione F – fognatura lottizzazione Bacca – convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola con il proprio parere Prot. n°25152 del 30/06/2016 e del parere HERA Spa Prot 74827 del 21/06/2016, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA 

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP

Prot. n. 25152

Imola, 30 giugno 2016

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
IN PUBBLICA FOGNATURA**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in modalità telematica, registrata al prot. 30617 in data 11.08.2015, presentata dal Sig. Nanni Eros, in qualità di legale rappresentante della società CEFLA Soc. Coop (C.F. 00499791200) con sede a Imola in Via Selice Provinciale 23/a, per la matrice scarico proveniente dall'attività di fabbricazione mobili metallici per uffici e negozi sita a Imola in Via Selice 23/a;
- visto il parere rilasciato da Hera Spa Prot. n. 144966, pervenuto al Prot. Gen. 47933 dell'11.12.2015, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- considerato che il parere suddetto è favorevole per il solo scarico industriale in pubblica fognatura mentre è negativo per lo scarico delle acque meteoriche ricadenti sull'area oggetto di ampliamento pertanto sarà necessario presentare un diverso progetto che tenga conto di quanto espresso dall'Ente gestore della pubblica fognatura;
- visto il conseguente Nulla Osta ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque industriali in pubblica fognatura di cui al Prot. Gen. n. 1437 del 14.01.2016;
- visto il parere rilasciato da Hera Spa, Prot. n. 74827, pervenuto al Prot. Gen. n. 24102 del 22.06.2016, favorevole anche per lo scarico per il quale era stato reso parere negativo nel parere precedente;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

per lo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura provenienti dall'attività di fabbricazione mobili metallici per uffici e negozi sita a Imola in Via Selice 23/a, precedentemente escluso dal Nulla Osta di cui al Prot. Gen. n. 1437 del 14.01.2016, alle condizioni indicate da Hera Spa nella comunicazione Prot. Gen. n. 24102 del 22.06.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) - 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Annalisa Caprara
tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424
e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17,30
giovedì 9-13



CITTÀ DI IMOLA

parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 21 giugno 2016
Prot. 74827

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta CEFLA Soc. Coop. – Via Selice 12/A – Imola – Autorizzazione Unica Ambientale
Rettifica parere protocollo Hera S.p.A. 144966 del 10/12/2015 inoltrato al Prot. Gen
47933 del 11/12/2015 del Comune di Imola

ns.rif.: prot.prec 96817 del 21/08/2015
123607 del 27/10/2015
144966 del 10/12/2015

Richiedente: Cefla Soc. Coop.

Ubicazione: Via Provinciale Selice 23/A - Imola

Attività : produzione arredi grande distribuzione, macchine finitura legno, strumenti elettromedicali

Con presente, a rettifica del precedente parere rilasciato dalla Società scrivente con prot. 144966 del 10/12/2015, relativamente alla Ditta in oggetto, si fa presente che i rilievi eseguiti sulla rete fognaria esistente ed il calcolo idraulico svolto sulla base delle informazioni fornite in fase di richiesta di autorizzazione, hanno chiarito che la rete è sufficientemente dimensionata per il corretto scarico delle acque meteoriche così come progettato dalla Ditta.

Pertanto, in merito alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Punto di immissione n.1 – fognatura di Via Provinciale Selice –convogliante acque reflue domestiche e reflui industriali derivanti dall'impianto di osmosi inversa

- 1) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 alla parte terza - colonna scarichi in rete fognaria.
- 2) I materiali raccolti dal trattamento depurativo, nonché le acque utilizzate nell'impianto di fosfosgrassaggio ed eventuali altre operazioni di lavaggio dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 3) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 4) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 5) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 6) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura

Punto di immissione n.2 – fognatura di Via Don Sturzo- convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Punto di immissione N – fognatura Lottizzazione Bacca – solo predisposizione per il convogliamento di reflui esclusivamente domestici.

Punto di immissione F – fognatura lottizzazione Bacca – convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino ai punti di immissione nella pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente


Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.